

Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro

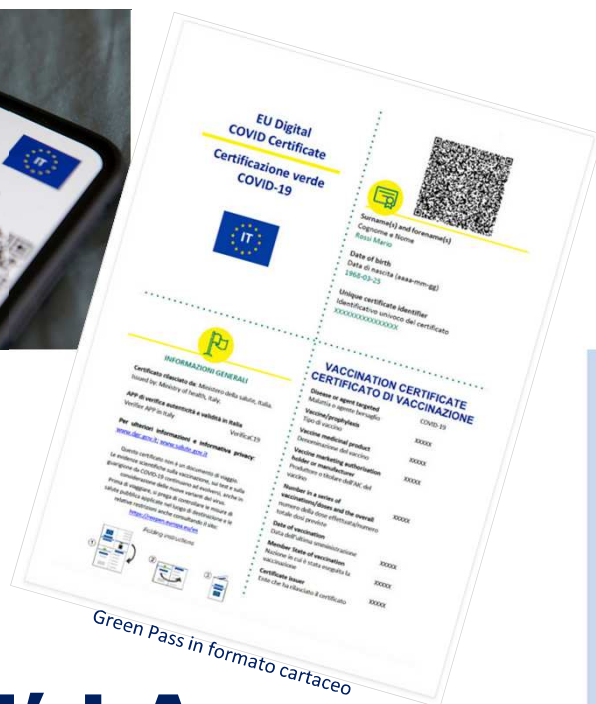
D.L. 21 settembre 2021, n.127

Con la pubblicazione del provvedimento sono state emanate «misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19»





Green Pass in formato digitale



Green Pass in formato cartaceo

COSA E' LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 GREEN PASS

La «certificazione verde» COVID-19 (EU digital COVID certificate) è stata prevista dalla Commissione Europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione in formato digitale o cartaceo, che contiene un codice a barre (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- Avvenuta **vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo**. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica)
- Avvenuta **vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino**. La validità parte dalla data della prima somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- Avvenuta **guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
- Casi accertati **positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo**. La validità è di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione (*)
- Effettuazione **di test antigenico rapido o molecolare** (quest'ultimo anche su campione salivare) con **esito negativo** al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore dall'esecuzione del test.

(*) Per i soggetti vaccinati, la validità del Green-Pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

COME OTTENERE IL GREEN PASS



Il **Ministero della Salute** rilascia la «**certificazione verde**» **COVID-19** sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19.

La certificazione è emessa in formato digitale stampabile.

Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19, puoi scaricare la tua «certificazione verde» con una delle seguenti modalità:

- tramite la **Tessera Sanitaria** o **identità digitale** (Spid/Cie) (<https://www.dgc.gov.it/web/>)
- scaricando l'**AppImmunì** (<https://www.immuni.italia.it/>)
- scaricando l'**App IO** (<https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid>)
- dal **Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale** (<https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali>)

Se hai i requisiti per ottenere il Green-Pass, ma e non hai ricevuto l'SMS o l'email puoi recuperare autonomamente il tuo «**codice AUTHCODE**» (<https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth>)

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria «certificazione verde» COVID-19



ENTRA IN VIGORE L'OBBLIGO DEL GREEN-PASS NEI LUOGHI DI LAVORO



Il D.L. 21 settembre 2021, n.127 dispone che ...

dal **15 ottobre 2021**, per accedere ai luoghi di lavoro è fatto **obbligo** di possedere e di esibire, su richiesta, la «**certificazione verde**» COVID-19 ovvero il cosiddetto «**GREEN-PASS**»

L'obbligo deve essere rispettato fino al termine dello stato di emergenza per la pandemia Covid-19, al momento fissato al 31 dicembre 2021



CHI È OBBLIGATO AL GREEN PASS PER ACCEDERE A LAVORO ?



SETTORE PUBBLICO

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- Personale di Autorità indipendenti (Consob, Covip, Banca d'Italia, Enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale)
- Titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
- Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche



SETTORE PRIVATO

- Dipendenti di aziende private
- Lavoratori autonomi
- Soci-lavoratori e collaboratori familiari
- Tirocinanti, stagisti, etc.
- Liberi professionisti
- Lavoratori domestici
- Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso aziende private, anche sulla base di contratti esterni



Controllo del Green Pass

Il controllo deve essere effettuato:

- richiedendo l'esibizione della «certificazione verde» COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo
- procedendo alla verifica della sua validità attraverso l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet)





IL DATORE DI LAVORO HA L'OBLIGO DI CONTROLLARE

Sanzioni da 400 a 1.000 euro



Nel settore privato i **CONTROLLI** sono demandati ai **DATORI DI LAVORO**, i quali dovranno organizzarsi (incaricare eventuali preposti* ai controlli, fornire loro le istruzioni, disporre dell'App, stabilire le modalità dei controlli) **entro il 15.10.2021** affinché nei locali aziendali **accedano solo i lavoratori muniti di «certificazione verde»**.

*I datori di lavoro che non effettuano personalmente la verifica, devono individuare, con un **ATTO FORMALE**, i **SOGGETTI INCARICATI** dell'accertamento del possesso della «certificazione». La nomina deve essere completa delle **ISTRUZIONI** necessarie all'esercizio dell'attività di verifica da parte del delegato.

I **DATORI DI LAVORO** inadempienti (ovvero che non hanno predisposto le modalità di verifica e/o che non hanno messo in atto i controlli) rischiano una **SANZIONE da 400 a 1.000 euro** che, in caso di reiterata violazione, sarà raddoppiata.

I datori di lavoro hanno la possibilità di scegliere le modalità operative che meglio si adattano al loro ambiente di lavoro. Ove possibile, i controlli sono effettuati al momento dell'accesso al luogo di lavoro, anche «a campione»

Nell'ambito delle imprese private, per effettuare il controllo, è possibile utilizzare l'apposita App «**VerificaC19**»

(informazioni e download App al link: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>)

Cosa è l'app “VerificaC19” ?

- «**VerificaC19**» è l'app ufficiale del Governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19
- L'app consente la **verifica della validità e dell'autenticità delle «certificazioni verdi» COVID-19** prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei «Certificati europei digitali COVID» (EU Digital COVID Certificate) rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea.



È possibile scaricare «VerificaC19» in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme Play Store di Google e App Store di Apple

Per l'utilizzo corretto dell'App «VerificaC19» è **necessario collegarsi almeno una volta al giorno ad una rete internet**. Successivamente l'applicazione funziona correttamente **offline**.

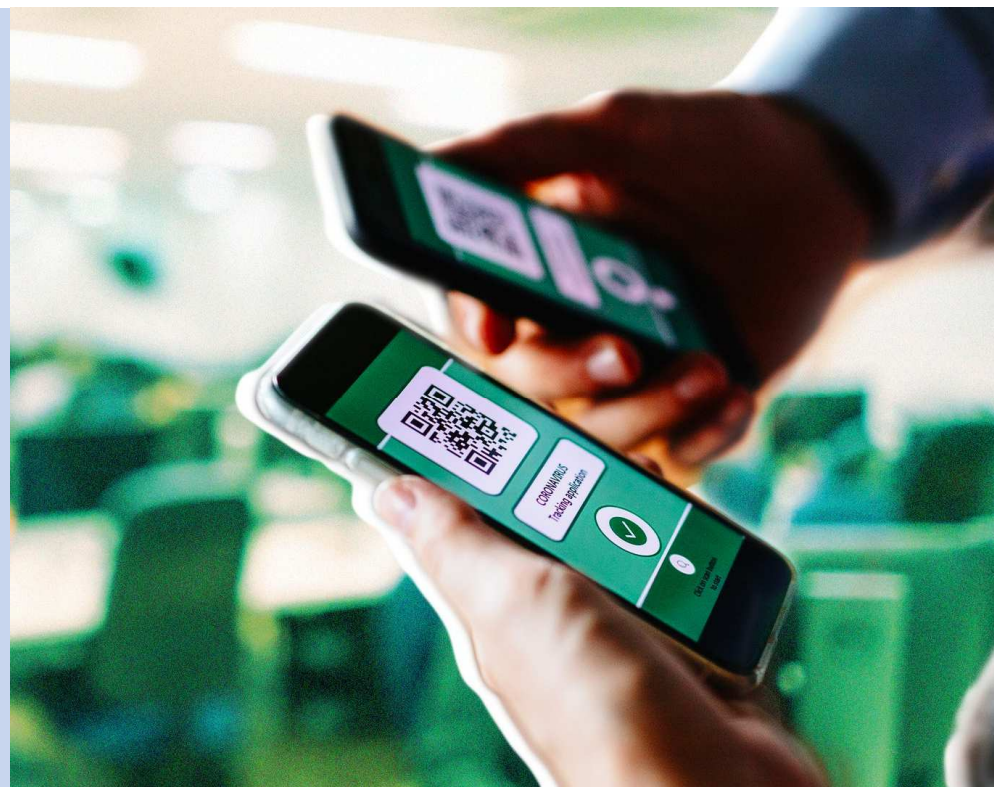
Il collegamento è necessario per aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni e aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.



Come si usa l'app "VerificaC19" ?

L'utilizzo della app «VerificaC19» è estremamente semplice:

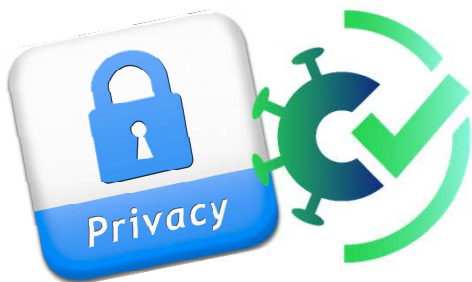
1. **INSTALLA** l'App su un dispositivo compatibile (smartphone o tablet)
2. **AVVIA** l'App
3. **INQUADRA** con il dispositivo il «**codice QR**» del Green-Pass (digitale o cartaceo) in modo da consentirne la lettura
4. **VISUALIZZA** sul dispositivo la **validità del certificato (*)**
5. **VISUALIZZA** **nome-cognome** e **data di nascita** dell'intestatario del certificato



(*) L'App «VerificaC19» fornisce tre possibili risultati :

- **schermata verde**: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa
- **schermata azzurra**: la Certificazione è valida solo per l'Italia
- **schermata rossa**: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura

Attenzione alla Privacy



Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione stabiliti dall'art. 5 del GDPR Privacy.



Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o nella certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale

Non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle «certificazioni verdi»

Non è consentito raccogliere copie di documenti comprovanti l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19

L'App «VerificaC19» rispetta la privacy

- L'applicazione è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee «Digital COVID Certificate» approvate dall'eHealth Network dell'Unione Europea.
- L'applicazione «VerificaC19» è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.
- Il QR-Code che viene scansionato non rivela l'evento sanitario che ha generato la «certificazione verde» e le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della certificazione.
- L'applicazione non prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità offline).



In mancanza del Green-Pass ?

Nel caso in cui il **lavoratore risulti sprovvisto** di «Green Pass» o lo stesso **certificato non risulti valido**, pur non essendo previste conseguenze di natura disciplinare:

- l'**accesso al luogo di lavoro non deve essere consentito**
- il lavoratore deve essere considerato «**assente**» **senza diritto alla retribuzione**, fino alla presentazione del «certificato verde» valido
- per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**
- deve essere **garantita la conservazione del rapporto di lavoro**

SANZIONI

Chi accede al luogo di lavoro violando l'obbligo di GREEN-PASS è soggetto a una **sanzione** pecuniaria amministrativa **da 600 a 1.500 euro** (senza, con ciò, escludere eventuali provvedimenti disciplinari, secondo le previsioni contrattuali, per il comportamento doloso tenuto dal lavoratore).

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

POSSIBILE LA SOSPENSIONE E LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL LAVORATORE

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, **dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro **può procedere alla «sospensione»** del lavoratore con provvedimento scritto.

La sospensione è valida per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione con un altro lavoratore e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Green-Pass anche per appalti, subappalti, liberi professionisti

La «certificazione verde» COVID-19 è obbligatoria anche per tutti coloro che accedono nei locali dell'azienda per svolgere dei lavori. È previsto pertanto anche per il personale delle imprese in appalto (es. imprese di pulizie, manutentori esterni, etc.).

Nell'ambito dei cantieri l'obbligo coinvolge, oltre all'impresa affidataria, anche eventuali subaffidatari (imprese e/o lavoratori autonomi).

In questi casi, oltre che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto/subappalto, la verifica deve essere eseguita anche da un soggetto designato dall'azienda committente.

L'obbligo riguarda anche liberi professionisti quando accedono nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Lavori c/o privati

L'obbligo di Green-Pass riguarda anche i lavoratori (es. idraulici, elettricisti, imbianchini, etc.) che effettuano lavori c/o abitazioni private.

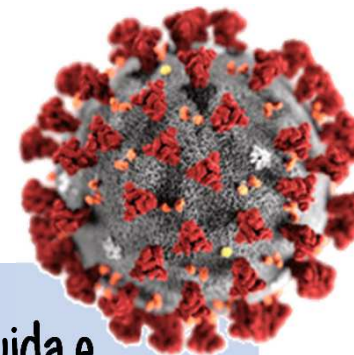
In questo caso i privati cittadini non avranno l'obbligo di verificare la regolarità del Green-Pass anche se è loro facoltà chiederne l'esibizione.

Obbligo anche per i lavoratori domestici

Dal 15 ottobre 2021 l'obbligo di Green-Pass riguarderà anche i lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter). In questo caso il datore di lavoro dovrà verificare la regolarità del Green-Pass.



Ricorda che:



- Il Green-Pass non fa venire meno le **REGOLE DI SICUREZZA** previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e, dunque, nei luoghi di lavoro rimane l'obbligo di **DISTANZIAMENTO** (almeno 1 metro), l'uso della **MASCHERINA**, la **SANIFICAZIONE**, etc.
- Il Green-Pass è necessario per accedere al luogo di lavoro, pertanto **non è previsto per i lavoratori in SMART-WORKING**, ma lo smart-working non è un diritto del lavoratore e non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di Green-Pass.

